

Processo in corso (prossima udienza 14/06/2002)
n. 368/97 RNR, pm dr. De ANGELIS
n. 1613/98 R GIP, gup dr.ssa FERRARESE
n. **386/2000** R Tribunale, giudice monocratico dr. PODDIGHE
imputato Gian Paolo Porcu, difeso di fiducia dall'avv. Corrado ALTEA

Cagliari 22 maggio 2002 prot. 262/02

**Tribunale Ordinario di Cagliari
Sezione penale**

**Reiterazione richiesta accesso ed eventualmente a copie delle
sentenze del giudice monocratico ed integrazione delle motivazioni.**

Ill.mo Signor Dott. Mariano ARCA, giudice monocratico

Il sottoscritto Gian Paolo PORCU, domiciliato nella via Millelire 1, Cagliari, imputato, per asserita calunnia, nel processo in corso n.386/00 davanti al tribunale in composizione monocratica giudice

Premette

1.- Con istanza prot. 587/01, datata e depositata il 24/12/2001, lo scrivente ha chiesto alla S.V. di poter visionare ed eventualmente di trarre copie, tutte le sentenze emesse dalla S.V. dal 1° gennaio 2000 in poi,

in subordine chiedeva d'accedere almeno a quelle relative ai **processi per calunnia**, che è il reato per il quale lo scrivente è attualmente processato (n.386/00 R.Tr.);

2.- In data 29.01.02 gli è stato notificato il Suo provvedimento di rigetto, assunto il 12/01/02, motivato con accenno alla carenza d'interesse dell'istante;

3.- Chi scrive rileva che la motivazione **implicita** del rigetto ("*non ha interesse*") non è una motivazione, ma una conclusione. A parere dello scrivente, manca la motivazione.

Il sottoscritto, quindi, reitera l'istanza, ovvero chiede che il citato rigetto venga integrato con la motivazione, che sarà l'indicazione precisa e comprensibile anche ad un profano come chi scrive, delle ragioni per le quali la S.V. ha ritenuto che l'istante non potrebbe, dalla lettura delle sentenze, trarre alcuna utilità ai

fini della difesa che deve svolgere nel processo n.386/00 R.Tr. nel quale è (infondatamente) accusato di calunnia.

— · —

In ogni caso contesta la legittimità e la fondatezza di detto provvedimento di rigetto, rappresentando quanto segue:

I.- (**Conclamata pubblicità delle sentenze**). Le sentenze penali sono provvedimenti giurisdizionali che, come certamente è noto alla S.V., sono atti pubblici e, come tali, conoscibili da qualsivoglia cittadino senza limitazioni soggettive ed oggettive.

Tant'è che le sentenze vengono pubblicate anche per intero su molte riviste di giurisprudenza.

Ad abundantiam si segnala che la stessa Corte di Cassazione, dove c'è addirittura un Ufficio copie apposito, che rilascia a qualsiasi richiedente, al quale non viene richiesta alcuna motivazione, che copie di sentenze ed ordinanze, emesse in udienza pubblica ed anche in camera di consiglio, semplicemente presentando richiesta sul modulo di cui allega copia (all.1).

Non è dato comprendere, quindi, il fondamento del diniego d'accesso a sentenze di primo grado.

II.- (**Utilità dell'esame delle sentenze per chi opera, anche in veste d'imputato a processo penale**).

In subordine il sottoscritto rappresenta anche che a sensi dell'art.116 c.p.p. è consentito il rilascio di copie d'atti a chi ne abbia interesse.

Lo scrivente ne ha un interesse specifico per le ragioni già illustrate nella sua ricordata istanza e qui ribadite: *lo studio dei precedenti, in fatto ed in diritto, nel merito e nel rito*.

III. (**Interrogativo circa gli interessi protetti, e se ve ne siano**). Lo scrivente sostiene che non c'è norma che preveda un *interesse tutelato* la cui protezione richiede l'oscuramento delle sentenze *de quibus*.

Le sentenze **debbono** essere conosciute Perciò circolano a migliaia. Sono pubblicate su internet anche ad iniziativa di chi le emette (Cassazione, TAR, Commissioni tributarie ecc.).

Sono stampate, lette, copiate, utilizzate, commentate, criticate, condivise. Ci sono milioni di euro d'investimenti ed in acquisti di riviste e banche dati che le pubblicano, ecc. .

I processi sono pubblici. Rendere indisponibili le sentenze significherebbe banalizzarle, neutralizzare e ridurre a burla (*absit iniuria verbis*), la "pubblicità"

del processo, al quale ognuno può assistere dai banchi del pubblico senza domande né motivazione e senza esibire documenti.

Di più: le sentenze non sono atti privati del giudice, né del pm né delle altre (altre?) parti. Sono pronunciate *"in nome del popolo italiano"*. Insomma, quando il giudice l'ha fatta e depositata, la sentenza è del popolo, e dev'essere pubblica, se il popolo è sovrano.

Da un altro punto di vista:

Se fosse vero che le sentenze sono riservate alla conoscenza delle parti e vietate ai soggetti non autorizzati, ogni giudice dovrebbe protestare, e chiedere provvedimenti a carico di chi esibisce a "terzi" una sua sentenza o parte di essa.

Perché non si sa d'un giudice (né d'un pm), che abbia mai promosso una protesta ed un'inchiesta di questo tipo?

Insomma, quale sarebbe l'interesse tutelato?

Un'istanza (che non sembri fuor di luogo): la S.V., dr. ARCA, ha visto citata, pubblicata o semplicemente fatta circolare una Sua sentenza o parte di essa? In caso di risposta positiva, qual è stato il Suo atteggiamento?

IV .- (Richiesta alla S.V. di voler fornire un ulteriore utile dato di fatto).

Nessun intento provocatorio nelle seguente seconda domanda: potrebbe la S.V. precisare, nel provvedimento che prenderà su questa istanza, se Le capita di consultare una o più sentenze d'altri processi, quando ha da emettere un provvedimento più o meno delicato od impegnativo ?

Se la risposta sarà no, la questione finirà. Se invece sarà sì, vorrà la S.V. precisare se le Sue consultazioni avvengono con l'autorizzazione ex art.116 del giudice emittente.

In ogni caso, gradirebbe lo scrivente sapere, attraverso la lettura della motivazione d'un eventuale rigetto sulla presente istanza, **perché** l'operatore del processo chiamato **giudice** avrebbe tutto il diritto (così come, è da supporre il **pm**, vista l'abbondanza di citazioni da parte dei pm), di leggere ed utilizzare tutte le sentenze che potrebbero giovargli, mentre tale possibilità dovrebbe essere negata ad un altro **operatore** del processo, chiamato **imputato**.

V. (Eventuale tutela della privacy).

Ove si ritenga, nel caso, rilevante la disciplina sulla privacy (legge 675/96), dai documenti che saranno esibiti, potrà essere depennato od oscurato il nome dell'imputato.

—.—

Inutile far rilevare, infine, che lo scrivente valuta come insopportabile lesione al processo il "*tarpare le ali*" all'imputato, il che può avvenire anche nella estremamente efficace forma d'impedirgli l'accesso alle informazioni utili.

—.—

Chiede anche copia conforme del provvedimento che sarà preso sulla presente istanza.

—.—

Attende riscontro tempestivo.
Gian Paolo Porcu

Allegato, c.d.s.: copia modulo di richiesta sentenze od ordinanze (CC o dibattimento pubblico), all'ufficio copie della S.C. di Cassazione.

—.—

P.S.= Come indubbiamente è noto alla V.S., lo scrivente ha in data 24/12/01 prodotto non una ma dieci istanze dello stesso tenore, a tutti i giudici monocratici penali (protocolli Porcu dal n. 581/01 al 590/01).

Alcune delle risposte (non la Sua), presentano inconvenienti comuni a molti provvedimenti di magistrati: **a)** provvedono su "*l'istanza*" senza indicarne alcun elemento identificativo (ad es. data, protocollo, oggetto); **b)** con caratteri dattiloscritti indicano solo "*il giudice*" senza altro riferimento, tantomeno il nome; **c)** la firma, che spesso è solo sigla, è illeggibile. Il risultato è che talvolta è impossibile individuare il giudice che ha emesso il provvedimento (e talvolta persino il suo oggetto).

Ciò premesso, lo scrivente vorrebbe chiedere che tutti i provvedimenti che lo riguardano contengano indicazioni che consentano d'individuare con precisione l'istanza cui rispondono, e che il nome del magistrato emittente sia anche dattiloscritto.

Non chiede, perché sarebbe troppo, che i provvedimenti siano autosufficienti e che le firme non siano sigle (art. 110/1 c.p.p.), e che siano leggibili.